



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11  
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 170

Del, 27 DIC 2011

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e successivi)

VISTA la relazione del Comando Polizia Municipale redatta a seguito di sopralluogo congiunto con personale di questo Settore, pervenuta in data 13.11.2008, prot. n. 43854, dalla quale si rileva che il sig. D'Auria Antonio, nato il 22.8.1967 a Castellammare di Stabia (NA), e residente in Capaccio (SA) alla Via Eliseo n. 40, ha posto in essere in località Eliseo, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 3, particelle n. 220, 453, 870, 871, 872, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono nella apertura di accesso ad un fondo, mediante copertura di canale di prosciugamento parallelo a Via Eliseo, con opere in c.c.a. di m 10 lineari;  
Edificazione di n. 2 pilastri in c.c.a. di dim. di m 1,90 x 0.50 a sorreggere un cancello in ferro a due ante scorrevoli della lunghezza di m 10 circa.

**RILEVATO:**

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E1 agricola di pianura;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che le opere descritte sono state eseguite senza titolo ed in contrasto a quanto disposto dall'art. 19 delle Nta. del vigente Prg., all'art. 96 del R.D.L. del 25.7.1904, n. 523, all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, all'art. 202 del R.D. del 27.7.1934, n. 1265, e all'art. 41 del D.Lgs. del 11.5.1999, n.152, per la loro natura e quindi abusivamente realizzate;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO l'articolo 27 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

**ORDINA**

Al sig. D'AURIA ANTONIO, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa.

**CON DIFFIDA**

Che in mancanza, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

## INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

Informa altresì che le stesse opere sono suscettibili di sanatoria essendo riconducibili ad intervento eseguito in assenza di denuncia di inizio attività, per tali soggette al disposto dell'art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fatto salvo l'accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere stesse.

## DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, sig. D'AURIA ANTONIO, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite nella Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

## COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Ing. Carmine Greco

